



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 74 DEL 26-05-2026

REGISTRO GENERALE N. 814 DEL 26-05-2026

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 00184540276 - 06082025 - 1347 PROT. 0131452 DEL 07/08/2025. D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/2006 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ICM S.P.A." RELATIVA AL "CAMPO OPERATIVO" E ALL'IMPIANTO DI BETONAGGIO, SITO NELL'AREA DI CANTIERE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIO FERRANDINA-MATERA "LA MARTELLA" - IDENTIFICATO AL FG. 27, P.LLE 36 - 50 DEL COMUNE DI MIGLIONICO (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MANUELA PERSIA

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2398 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0131628 del 08/08/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 15827 – 15828 – 15829 – 15831 – 15832 del 08/08/2025), corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Società "ICM S.P.A" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa al "Campo Operativo" e all'impianto di betonaggio siti nell'area di cantiere per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Ferrandina – Matera "La Martella", catastalmente identificati al Fg. N. 27, P.lle 36 – 50 del Comune di Miglionico (MT);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla Ditta e pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

VISTI:

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);
- il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";
- il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;
- il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
- il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012", in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;
- il D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008";
- la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";
- la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);
- il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170";

- il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 *"Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche"* n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;
- la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - *"LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane"* - (*Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020*);
- la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
- il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
- la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante *"Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i."* che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - o comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - o eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - o riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO CHE i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- COMUNE di MIGLIONICO (MT) per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001, per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e per la tutela dell'inquinamento acustico relativamente al rilascio del nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
- A.R.P.A.B. - Ufficio Aria, Ufficio Acqua ed Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- ASM di Matera - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;

PRESO ATTO che trattasi di attività che non rientra nell'elenco di cui all'Allegato B della D.P.R. 277/2011, e pertanto necessita del nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

RICHIAMATA la Conferenza dei Servizi, indetta dalla Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0001510 del 23.01.2026, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti al 09.02.2026 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 09.03.2026;

TENUTO CONTO che, in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- l'ARPAB - con nota prot. G.0002277/2026 del 06/02/2026 (acquisita al protocollo dell'Ente con protocollo n. 0002655 del 06.02.2026), in esito all'istruttoria degli uffici specialistici convocati nella CdS di cui sopra, faceva richiesta al proponente di integrazioni documentali;
- la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0002906 del 10.02.2026, sospendeva i termini della Conferenza di Servizi convocata con nota Prot. n. 0001510 del 23.01.2026, concedendo alla Società proponente n. 15 giorni a partire dalla data di inoltro della nota di

sospensione della CdS, per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB (giusta nota prot. n. 0002655 del 06.02.2026);

- la Società "ICM S.P.A." trasmetteva per il tramite del SUAP ID 2398– rif. prat. 00184540276-06082025-1347 con nota acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 3947 - 3964 – 3965 del 24.02.2026 la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB;
- con nota prot. n. 0004683 del 03.03.2026, la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente riapriva i termini della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 0001510 del 23.01.2026, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della Conferenza, al 25.03.2026;
- l'ARPAB con nota prot. G.0005201/2026 del 24.03.2026 (acquisita al prot. dell'Ente con n. 0006277 del 24.03.2026) inviava le Osservazioni agenziali proponendo specifiche prescrizioni relativamente alle matrici Acqua e Aria, mentre l'Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico richiedeva ulteriore documentazione integrativa, necessaria per l'espressione del proprio parere di competenza;
- la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n.0006594 del 27.03.2026 sospendeva nuovamente i termini della Conferenza dei servizi indetta con nota port. N. 0001510 del 23.01.2026 e riattivata con nota prot. n. 0004683 del 03.03.2026, concedendo alla Società proponente n. 15 giorni per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB;
- con note acquisite al prot. Della Provincia di Matera con nn. 7542 – 7543 – 7544 – 7545 del 09.04.2026 la società "ICM S.P.A." trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB;
- con nota prot. n. 0008554 del 20.04.2026 la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente riapriva i termini della Conferenza di Servizi fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza *de quo* e quindi per l'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte al **30.04.2026**;
- l'ARPAB - ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico, con nota prot. G.0008089/2026, acquisita dall'Ente con n. 0010053 del 08.05.2026 ha espresso parere favorevole con prescrizioni generali da recepire nell'atto autorizzativo;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico l'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della salute Umana U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed il Comune di Miglionico (MT), nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e sospensione dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente, alla regolarità igienico-sanitaria ed agli aspetti urbanistici, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui *"... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni"*;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata dalla Società "ICM S.P.A.", relativa al "Campo Operativo" e all'impianto di betonaggio siti nell'area di cantiere per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Ferrandina – Matera "La Martella", catastalmente identificati al Fg. N. 27, P.lle 36 – 50 del Comune di Miglionico (MT), per le seguenti considerazioni:

- Il "Campo Operativo" del cantiere per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria "Ferrandina – Matera La Martella", è stato individuato, in fase di progettazione esecutiva, in agro del comune di Miglionico, e in esso è prevista la collocazione dell'impianto di betonaggio a servizio del cantiere della galleria ferroviaria;
- L'attività produttiva sarà eseguita su una superficie scolante pari a circa 5.000 mq, a netto delle aree a verde, che sarà resa impermeabile mediante una massciata in misto granulometrico stabilizzato, di spessore pari a 20 cm, al di sotto della quale sarà collocato un telo impermeabile in polietilene ad alta densità HDPE, protetto superiormente da un geotessile di adeguata grammatura allo scopo di evitare la infiltrazione delle acque meteoriche di dilavamento negli strati più profondi del sottosuolo. Al di sopra del telo impermeabile, in apposite trincee drenanti, sarà posata una rete di raccolta e convogliamento, costituita da tubazioni in PEAD PE 100, con fessure praticate perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate tra loro di 20 cm e larghe da 1 cm, e con una pendenza del 0.5 %.
- la società "ICM S.P.A.", come dichiarato dal tecnico incaricato, installerà un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia suddiviso in due parti principali: un dissabbiatore statico a flusso verticale e un deoliatore a coalescenza. Nel primo avverrà la separazione dal refluo delle sostanze e particelle in sospensione che hanno una densità più elevata (sabbie, ghiaia, limo, pezzetti di metallo e di vetro ecc.) e più bassa (oli, grassi, foglie ecc.) di quella dell'acqua. Esso sarà costituito da una vasca, in monoblocco rotostampato di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), con pianta circolare e con due condotte semisommerse all'interno, di ingresso e

uscita, poste a quote diversa. In questo modo il volume utile verrà suddiviso in tre comparti: una zona di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante, una zona in cui si realizza la separazione e l'accumulo dei solidi ed una terza zona di deflusso del refluo trattato. Il deoliatore sarà deputato all'eliminazione delle sostanze inquinanti quali oli e grassi, essenzialmente di tipo minerale, e quindi non biodegradabili neppure in tempi lunghi. Per la rimozione di questa tipologia di inquinanti il deoliatore sarà provvisto di un filtro a coalescenza in grado di ottenere elevati rendimenti di rimozione delle sostanze leggere presenti in sospensione all'interno del refluo.

- Il sistema sfrutterà un supporto di spugna poliuretanica su cui si aggregano le particelle di oli ed idrocarburi, fino a raggiungere dimensioni tali da poter abbandonare il refluo per gravità. La stazione di trattamento delle acque di prima pioggia risulta avere un volume complessivo di 25 mc, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, punti 2 e 3, dell'allegato 2, delle linee guida regionali di cui all'art. 5 della L.R. 9/2017, e pertanto, sarà in grado di trattenerne un volume di 50 mc/ha, per un tempo di 24 h.
- A monte dell'impianto di trattamento di prima pioggia sarà collocato un apposito pozzetto scolmatore che separerà le acque di prima pioggia a quelle di seconda pioggia, prive di sostanze inquinanti significative, che verranno comunque fatte defluire in uno specifico dissabbiatore, prima di essere scaricate nel recapito finale.
- Le acque meteoriche di dilavamento del Campo saranno scaricate in un vicino **corpo idrico superficiale** e più precisamente, in un fosso naturale affluente del Rio Conche, che presenta una **portata nulla** per un periodo superiore a 120 gg nell'arco dell'anno. Pertanto, come specificato dal tecnico incaricato, si è previsto di spingere la chiarificazione fino a consentire alle acque scaricate di possedere le caratteristiche rientranti nei limiti di scarico su suolo (tab. 4, all. 5, parte terza, D.Lgs 152/06).
- Presso il campo operativo sarà installata anche una stazione di lavaggio delle betoniere, per la quale un 'apposito impianto di trattamento provvederà a trattarne le acque reflue. Tale impianto di trattamento chimico-fisico consentirà di far raggiungere alle acque trattate parametri tali che, una volta chiarificate, le acque potranno essere riutilizzate, per ottenere la **chiusura del ciclo delle acque, senza necessità di scaricare in alcun recettore finale i reflui**.

STABILITÀ IDROGEOLOGICA DEL SITO DI GIACITURA DELL'IMPIANTO

Nella relazione geologica – idrogeologica il dott. Pietro Lorenzo afferma che *“Il territorio interessato dal progetto ricade geologicamente nel settore centrale della Fossa Bradanica, avanfossa compresa fra l'Appennino meridionale e l'Avampaese Apulo, e che si estende, da NW a SE, dal Tavoliere delle Puglie all'arco ionico. Vi affiorano i depositi di riempimento del bacino plio – pleistocenico con la tipica successione di regressione marina rappresentata, dal basso, da argille, sabbie e conglomerati, disposti con un assetto a monoclinale. Morfologicamente è caratterizzato da colline con la sommità sub pianeggiante delimitate da versanti a pendenza variabile e da ampie piane alluvionali. Dal punto di vista geomorfologico, si rinvencono nell'area di interesse morfologie di origine gravitativa e fluviale”*. In merito all'inquadramento idrogeologico del sito d'interesse il tecnico dichiara che *“l'area di ubicazione delle opere in progetto è caratterizzata dal Complesso detritico alluvionale - permeabilità medio-alta: In questa categoria si possono includere depositi di versante di vario tipo, i depositi alluvionali attuali e recenti e i depositi alluvionali terrazzati pleistocenici. Questi depositi sono caratterizzati dalla presenza dominante di ghiaie e ciottoli, da angolosi a sub-angolosi, con matrice sabbiosa e sabbioso-limosa da scarsa ad abbondante. La permeabilità, esclusivamente per porosità, è localmente variabile da bassa ad alta in funzione della classe granulometrica prevalente ma si attesta mediamente tra $1 \cdot 10^{-5}$ e $1 \cdot 10^{-4}$ m/s. Nell'area oggetto di studio non è presente un reticolo idrografico ben definito. E' riportato in cartografia ma non visibile in campo, una linea di impluvio che degrada verso nord. Sul limite settentrionale dell'area di cantiere in progetto è presente una linea di impluvio scarsamente inciso che si collega verso nord al Rio Conche. Le acque superficiali di precipitazione che non si infiltrano nel substrato alluvionale, scorrono su superfici a basse pendenze verso le linee di impluvio, per poi defluire in direzione del Rio Conche. Nell'intorno dell'area di studio non sono presenti pozzi o prese di acqua per uso potabile. Dalla sovrapposizione della planimetria di progetto con il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino della Basilicata), aggiornato al 2022 risulta che l'area in progetto non ricade in aree a pericolosità da frana vincolate dal PAI.*

Nell'area non è stata intercettata la falda idrica nell'abito dei 20 metri investigati dal sondaggio geognostico S21 e nell'intorno dei 200 m non sono presenti punti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinati al consumo umano e, pertanto, risulta che l'impianto non interferisce con nessun uso della risorsa idrica (art. 94 del D.L.vo 152/06).”

- L'impianto di produzione di conglomerati cementizi EUROMECC FAST 2500 BELT FIRENZE, matricola GV 240015, anno di costr. 2024 miscela cemento, acqua, inerti ed additivi, con una quantità d'inerti immessi nel ciclo

produttivo tale da migliorare la resistenza e ridurne la fluidità del miscuglio. Gli inerti a diversa granulometria saranno immessi nelle tramogge di carico all'interno di ambienti dotati di carenatura e copertura per la limitazione delle emissioni polverulente diffuse; da queste, gli inerti dirigono con nastri trasportatori incapsulati sugli scomparti della torre distributrice anch'essa carenata e coperta; il loro dosaggio viene eseguito su un unico nastro dalla cabina di comando, mentre il cemento è trasferito in modo pneumatico da autocisterne (silotrailer) in silos dotati di filtri per le extra pressioni e di coclea di estrazione per l'alimentazione di una bilancia pondero-dosatrice; il miscuglio di conglomerati cementizi è così caricato nelle autobetoniere, mentre il dosaggio dell'acqua d'impasto è preimpostato su un contalitri che arresta l'erogazione con elettrovalvola a volume raggiunto. Gli additivi saranno anch'essi stivati in serbatoi dotati di un dispositivo di prelievo e dosaggio volumetrico. Il processo è controllato da una cabina di comando centralizzata e può essere riassunto in 3 fasi principali:

1. PRE-FASE: carico del cemento nei silos.
2. FASE 1: dosaggio inerti,
3. FASE 2: dosaggio cemento,
4. FASE 3: carico del miscuglio nelle autobetoniere.

L'impianto è idoneo a trattare inerti in polvere o granulari con pezzatura max. 50 mm, cementi, acqua e additivi specifici per calcestruzzi di uso industriale, non può operare per cicli produttivi superiori alle 8 ore continuative, a meno di intervallare il ciclo successivo con pause di almeno 30 minuti, al fine di consentire il raffreddamento degli organi di comando e trasmissione.

L'impianto è rispondente alle direttive 89/392 e 2006/95 e ai D. Lgs. 29.12.1992, n. 517 e D. Lgs. 06.11.2007, n. 194; in esso sono presenti:

- carter di protezione per la rottura di organi meccanici, pulegge, cinghie, ecc,
- condotti di carico e scarico protetti,
- sistema antinfortunistico su tutti i nastri, con allarme visivo,
- sistemi di filtraggio delle polveri di cemento ad ampia superficie filtrante ed a recupero forzato del cemento,
- motori elettrici conformi alle norme CE.

CONSIDERAZIONI SULL'ASPETTO EMISSIVO DELL'IMPIANTO

EMISSIONI CONVOGLIATE

Il fenomeno emissivo per un tale tipo d'impianto è temporalmente definito in un intervallo compreso tra i 30 ed i 40 minuti, ovvero il tempo necessario per il carico idraulico del cemento nei silos di stoccaggio che lo contengono per i suoi impieghi produttivi, giacché il carico del miscuglio secco nelle autobetoniere è estremamente discontinuo e molto limitato (al massimo 6 minuti per ciascun mezzo da carico). Trattandosi di un'emissione estremamente discontinua e breve nel tempo, non può quindi assolvere alla conformità richiesta dal paragrafo 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 (e s.m.i.) per una reale impossibilità tecnico-operativa di prelevare 3 campioni consecutivi che rispettino anche i criteri della norma di campionamento UNI EN 13284-1:2017 prescritta per la misura delle polveri totali convogliate. Tuttavia, al terzo capoverso del medesimo paragrafo, si prevede che l'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

Per l'impianto in esame si verifica il caso sia della necessità di natura analitica (l'allestimento del prelievo dei 3 campioni consecutivi interromperebbe una misura già estesa ad un ristretto ambito temporale che ne comprometterebbe la rappresentatività) e sia della durata e caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione (emissione brevissima e legata ad una fase persino preliminare al ciclo lavorativo vero e proprio) che non possono essere soddisfatte e che portano a considerare di dover limitare la misura delle polveri totali convogliate ad un solo prelievo, esteso e riferito alla durata del carico del cemento, piuttosto che rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto (cfr. punto 2.3 All. VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n°152/06, primo capoverso); inoltre la prova viene eseguita con tutte le difficoltà operative legate all'esecuzione che si svolge sulla sommità ogivale dei silos. Naturalmente, la norma tecnica prescritta per il prelievo delle polveri negli aeriformi - UNI EN 13284-1:2017 - e per la conformità ai requisiti richiesti dalle misure - UNI EN 15259:08 - avranno limiti di applicabilità dovuti alla breve durata dell'emissione.

Tuttavia, la tripla filtrazione (a cartucce, ad elementi filtranti ed a setti polypleat) implementata nell'impianto garantisce un livello emissivo polverulento di entità discreta che ha un impatto non eccessivo sull'antroposfera.

L'impianto di conglomerati cementizi è dotato di 4 silos di carico indipendenti e monolitici, ciascuno dotato dei medesimi sistemi di carico, sistemi di filtraggio delle sovrappressioni polverulente e di condotti emissivi indipendenti; per questa particolare caratteristica, anche rispetto agli altri impianti di betonaggio, il carico del cemento sarà eseguito solo su uno dei silos che di volta in volta forniranno la materia prima per la composizione del miscuglio secco

da caricare nelle autobetoniere; il controllo emissivo periodico sarà quindi eseguito periodicamente, ma, di volta in volta, su uno solo dei 4 silos presenti.

EMISSIONI DIFFUSE

Le misure di contenimento delle emissioni diffuse adottate dalla ditta relativamente all'impianto di produzione di conglomerati cementizi, trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta - Parte I "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, o stoccaggio di materiali polverulenti". Tutte le sottofasi lavorative, tuttavia, che prevedono il trasporto degli inerti per la composizione del miscuglio solido da introdurre nelle autobetoniere, sono svolte a movimentazione con carenature di lamiera o incapsulamento; in tal modo, le sorgenti principali di emissioni diffuse dovute al processo produttivo sono abbattute perché eventualmente contenute da tali barriere.

Le emissioni diffuse secondarie dovute ad attrito da rotolamento dei mezzi pesanti da carico sono preponderanti rispetto a queste ultime, significative ed impattanti; a tal proposito, questo Ufficio, facendo proprie le osservazioni dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente della Basilicata, giunte con prot. G.0005201/2026 - U - 24/03/2026 e registrate dall'Ente Provincia con prot. n. 0006277 del 24-03-2026, ritiene che sia oltremodo necessario monitorare il livello di polverosità all'interno del perimetro dello stabilimento adibito a cantiere, restringendo però il limite del particolato totale sospeso a 5 mg/Nm³ piuttosto che a 10 mg/Nm³ per adottare il limite stabilito dalla U.E. con D.Lgs, 66/2000.

RITENUTO di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), in favore della Ditta "ICM S.P.A." come rappresentato, conformemente ai pareri e nulla osta acquisiti dagli Enti competenti interessati nel procedimento di A.U.A. per l'impianto della Ditta stessa, per i seguenti titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 8e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.

F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante del presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **di stabilire la conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "ICM S.P.A.", relativa al "Campo Operativo" e all'impianto di betonaggio sito nell'area di cantiere per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Ferrandina – Matera "La Martella", catastalmente identificati al Fg. N. 27, P.lle 36 – 50 del Comune di Miglionico (MT), per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) **autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi;**
 - c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di produzione di conglomerati cementizi;**
 - e) **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";**
- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - con riferimento all' autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1 lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE**
 - rispettare le disposizioni di cui alla nota di ARPAB - Ufficio Acqua - prot. G.0005201/2026 del 24.03.2026 (acquisita al prot. dell'Ente con n. 0006277 del 24.03.2026), come di seguito riportata:
 - a) realizzare il pozzetto fiscale a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e a monte del punto di confluenza tra le acque di prima pioggia trattate e quelle di seconda pioggia, e fornire all'ARPAB – Ufficio Acqua - le nuove coordinate geografiche;
 - b) effettuare, in corrispondenza del pozzetto fiscale, il controllo con **frequenza semestrale** della conformità delle acque trattate ai valori limite di emissione di cui alla tabella n°4, "Scarico al suolo", dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006.

In modo particolare, la Società "ICM S.P.A." potrà recapitare le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia rivenienti dalle superfici scolanti considerate a servizio della predetta attività, attenendosi a quanto di seguito disposto:

- attenersi a tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, con obbligo di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella n° 4 "Scarico al suolo" dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) di tutti i parametri ritenuti significativi per lo scarico ivi elencati, tenuto conto che trattasi di un **fosso naturale con portata nulla per un periodo superiore a n. 120 gg.**;
- in particolare, alle prove da eseguirsi e contenute nella succitata Tabella n°4 dovrà essere aggiunta la prova *oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti* presente nella Tabella n° 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;
- rispettare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- effettuare, entro 30 giorni dalla messa a regime dello stabilimento e, in seguito, con **periodicità semestrale** le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nel pozzetto siglato **S1** (Coordinate geografiche UTM 32, Lat. 40.56793° - Long. 16.53692°), relativamente ai parametri di cui alla Tabella 4 "Scarico al suolo" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

- Il campionamento, da eseguirsi secondo i metodi indicati da APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15, dovrà essere eseguito dal medesimo soggetto che eseguirà gli accertamenti analitici;
- il soggetto esecutore del campionamento e delle prove analitiche non potrà in nessun caso essere dipendente del laboratorio di analisi chimico-fisiche interno allo Stabilimento; il professionista chimico che firmerà i certificati non sarà un dipendente della Società "ICM S.P.A"
- i risultati delle prove saranno comunicati con Certificati d'analisi, invece che con Rapporti di prova ed inviati tramite posta elettronica certificata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera (ambiente@cert.provincia.matera.it); copia dei Certificati d'analisi saranno conservate in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo (ARPAB);
- è vietata ai sensi dell'art. n° 101 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate a tale scopo;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento in apposito pozzetto di ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
- sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006. (e s.m.i.); la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento (F.I.R.) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, la corretta intercettazione, il collettamento ed il normale deflusso delle acque meteoriche "di prima pioggia" verso l'impianto di depurazione;
- assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- la presenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto e/o scarico fuori tabella, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo p.e.c. all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
- comunicare all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera qualsiasi modifica impiantistica, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del processo depurativo e/o degli scarichi;
- qualora le modifiche apportate siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
- la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

ACQUE RIUTILIZZATE

- l'acqua utilizzata per il lavaggio dei mezzi all'interno dello stabilimento potrà essere utilizzata **solo ed esclusivamente** nel ciclo del lavaggio **senza** che queste siano convogliate verso il recapito finale assieme alle acque di dilavamento.
- con riferimento all' autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera d)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**
 - preso atto del parere ARPAB - Ufficio Aria - riportato nella nota prot. G.0005201/2026 del 24.03.2026 (acquisita al prot. dell'Ente con n. 0006277 del 24.03.2026), si prescrive quanto segue.

EMISSIONI DIFFUSE

Riportando quanto indicato dall'Agenzia della protezione dell'Ambiente della Basilicata sulle *"polveri diffuse di inerti provenienti da materiali naturali, mitigate mediante l'incapsulamento degli inerti durante le fasi di trasporto su mezzi meccanici, un apposito impianto di irrorazione per l'umidificazione del piazzale di stoccaggio e dei cumuli degli inerti, anche durante la fase di scarico, di questi ultimi, dai camion, la copertura degli stalli di cemento per lo stoccaggio degli inerti e la copertura dei nastri trasportatori e delle tramogge"* si prescrive di:

1. monitorare l'inquinante *polveri totali* in due punti posti a monte-valle rispetto alla direzione del vento prevalente al momento del campionamento. A tal proposito il Gestore dovrà dotarsi di una centralina meteorologica che indichi i principali parametri in prossimità delle due postazioni statiche di captazione, indicate con ED1 ed ED2;

2. distribuire la pista interna che porta dall'accesso principale dello stabilimento-cantiere al doccione di carico delle autobetoniere con stabilizzato d'inerti e valutare se estendere tale pavimentazione permeabile anche alle altre piste, qualora il livello di polverosità riscontrato superi i 2,50 mg/Nm³;
3. lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dalla Parte I dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti ed in particolare;
4. lo stoccaggio delle materie prime (inerti conglomeratici) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive, mantenendo una umidificazione costante e sufficiente della superficie dei cumuli a cui si attinge per le alimentazioni delle tramogge;
5. il piazzale e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri; in caso d'impiego di sistemi di bagnatura mobili (autocisterna), gli stessi devono essere detenuti presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione;
6. durante il carico e lo scarico dei materiali negli e dagli autocarri mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale inerte e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale;
7. in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (movimentazione del materiale inerte) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
8. dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate e semipermeabili in cui affiora la componente terrosa del sottosuolo, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;

EMISSIONI CONVOGLIATE

- a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni** di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- c) il gestore assicurerà, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo agli esecutori dei campionamenti degli aeriformi, anche sulla base delle norme tecniche di settore;
- d) i punti di prelievo degli effluenti devono essere **raggiungibili in sicurezza**, in modo da **consentire il campionamento senza troppe difficoltà operative** ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- e) un eventuale valore della concentrazione dell'inquinante *polveri totali* pari o superiore al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del *flusso di massa* che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione massimo ammissibile - indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* - per la portata dell'effluente gassoso secco;
- f) come già anticipato nella descrizione del ciclo produttivo dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi, **il campionamento** delle polveri totali convogliate **potrà essere esteso e riferito alla sola durata del carico pneumatico del cemento polverulento nel silo di stoccaggio** che di volta in volta sarà riempito di polvere di cemento dai silotrailer per le esigenze produttive; a tal proposito, sono ammesse modifiche alla norma di campionamento ed alla conformità normativa poiché tale fase pre-lavorativa non supera il limite temporale dei 40 minuti per ciascun silo di carico; è ammessa anche una misura che possa essere temporalmente definita in 60 minuti per la prova *polveri totali* quando eseguita sul condotto E6 del sistema di depolverizzazione del mescolatore, in uscita dal filtro a controlavaggio pneumatico WAMFLO con elementi filtranti polypleat;
- g) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento devono essere provvisti di porte di misurazione dotate di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:

- per il campionamento dell'inquinante **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti in cui tali inquinanti vengono ricercati, i tronchetti di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere muniti di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo degli stessi;

- h) affinché siano rispettate il più possibile le condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento e compatibilmente con l'elongazione del condotto, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione dei flussi stessi; i tronchetti di prelievo (porte di misurazione) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte e 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite su una sezione trasversale dei condotti con forma e superfici costanti;
- i) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- j) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria;
- k) predisporre che la direzione del flusso emissivo dei condotti allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti, a meno che non sussistano reali impedimenti tecnici o l'impossibilità logistica di procedere a tali adeguamenti; tali eventuali difficoltà tecniche dovranno essere comunicate dalla Ditta a questo Ufficio e ad Arpa Basilicata antecedentemente alla prima campagna di misure;
- l) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio la data della **messa in esercizio** dello stabilimento;
- m) trascorsi non più di 2 mesi dalla data di messa in esercizio dello stabilimento, si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa a regime** dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi facente parte dello stabilimento;
- n) eseguire, nell'arco di venti giorni dalla data di messa a regime dell'impianto di conglomerati cementizi, facente parte dello stabilimento, 2 determinazioni intervallate di 5 giorni una dall'altra, degli inquinanti prescritti nella Tabella riassuntiva delle emissioni; la campagna di misure del particolato totale sospeso sarà eseguita una sola volta, durante una delle due date di esecuzione delle 2 determinazioni;
- o) considerato che lo stabilimento è temporaneo, eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a mesi **sei (6)** per tutte le misure di *emissioni convogliate* e di *emissioni diffuse* presenti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* di seguito riportata;
- p) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Miglionico (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di autocontrollo di cui ai punti **m)** ed **o)**;
- q) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di tutta la durata del fenomeno emissivo di tutti gli impianti in condizione di pieno regime**; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- r) non saranno accettati da questo Ufficio certificati privi della caratterizzazione fluidodinamica di tutti gli effluenti convogliati;
- s) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento degli impianti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione delle loro parti componenti;

- t) i sistemi di abbattimento adottati (filtri a cartucce ed a setti filtranti) devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, secondo quanto prescritto dalle norme di manutenzione del costruttore;
- u) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
- v) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- a) Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà applicare quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- b) attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: *"Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni"*;
- c) per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate** si farà riferimento all'Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
- d) per la **strategia di campionamento** ed i criteri di valutazione ed identificazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- e) per la misura dei **parametri di caratterizzazione** degli effluenti (velocità, portate, pressioni e temperature) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- f) per la determinazione delle **Polveri totali** nelle **emissioni convogliate** si dovrà, con le limitazioni anzidette, applicare la norma UNI EN 13284-1:2017, **apportando eventuali modifiche, qualora la conformità normativa non possa essere raggiunta**;
- g) per la determinazione delle **polveri totali diffuse** (particolato totale aerodisperso) si potrà applicare il metodo NIOSH 0501 Issue 1 dell'1508/05/2015, adeguandolo all'aspirazione di un volume di aria ambiente analiticamente significativa (almeno 1 m³ per postazione); inoltre, il monitoraggio eseguito dalle postazioni statiche ED1 ed ED2 dovrà essere eseguito in condizioni meteorologiche secche (stagione estiva) e **sarà esteso alla settimana lavorativa dello stabilimento ed all'orario effettivo di lavoro della giornata lavorativa**.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE EMISSIONI

Ditta: ICM S.p.A.

Localizzazione: Campo operativo del cantiere della costruenda linea ferroviaria Ferrandina-Matera "La Martella" - foglio n° 27, part. n° 36 e 50, catasto dei terreni del Comune di Miglionico (MT).

Tipo di attività: IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI

PUNTI DI EMISSIONE	FONTI EMISSIVE	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm ³ /h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h	
E1	Fase di carico pneumatico del cemento - filtro SILOTOP A cartucce	1.500	20	165	0,021	POLVERI TOTALI	40	0,060	La misura sarà eseguita di volta in volta sul silo che riceverà il carico della polvere di cemento dal silotrailer. Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 - Parte II, par. 5, ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1
E2									
E3									
E4									

E5	Fase di aerazione - filtro HOPPERTOP Sistema di sfianto della polvere di cemento della tramoggia di carico	72	12	250	0,050	-	-	-	Emissione assimilabile a “sfianti e ricambi d’aria.....” non soggetta a controlli, ai sensi dell’art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E6	Sistema di depolverizzazione del mescolatore - filtro a controlavaggio pneumatico WAMFLO con elementi filtranti polypleat	1.080	10	160	0,020	POLVERI TOTALI	40	0,043	Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 - Parte II, par. 5, ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1
D1	Emissioni polverulente dell’intero stabilimento	Ubicazione della postazione: a monte della direzione prevalente del vento durante il campionamento				POLVERI TOTALI AERODISPERSE	5	-	Recepimento delle osservazioni ArpaB giunte con prot. G.0005201/2026 - U - 24/03/2026 e registrate dall’Ente Provincia con prot. n. 0006277 del 24-03- 2026.
D2		Ubicazione della postazione: a valle della direzione prevalente del vento durante il campionamento							
DATI METEO CLIMATICI	Dati rilevati a monte ed a valle della direzione prevalente del vento durante il campionamento	-	-	-	-	Pressione, temperatura, umidità relativa %, direzione prevalente del vento e sua intensità.			

[1] L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

- Con riferimento all' Autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera e)** del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**
 - il Comune di Miglionico (MT), nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e sospensione dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non ha inviato alcuna comunicazione relativamente al nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della Legge 447/1995 per la tutela dell'inquinamento acustico;
 - l'ARPAB fornisce il proprio supporto tecnico- scientifico , ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) della Legge 132/2016 e dell'art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, si prescrive, riportando integralmente, quanto riportato con nota dell'ARPAB – ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico - prot. G.0008089/2026, acquisita dall'Ente con n. 0010053 del 08.05.2026- in riferimento alle indicazioni della UNI 11143-1:2005 e della UNI 9613-2:2024, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore:
 - a) Durante l'esercizio dell'installazione e per la realizzazione della stessa, le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle condizioni di operatività descritte e valutate dal TCA e riportate nel documento DPIA aggiornato;
 - b) Entro 3 (tre) mesi dalla messa a regime dell'installazione, dovranno essere eseguite misure di verifica del livello di immissione sonora presso tutte le postazioni riportate nel DPIA sia in relazione ai ricettori potenzialmente interessati che alle postazioni al perimetro dello stabilimento (soprattutto in prossimità delle principali sorgenti sonore impattanti). Le misure dovranno consentire la verifica del rispetto dei "limiti di accettabilità" richiamati nel sopra citato DPIA. Nella medesima occasione presso gli ambienti abitativi, all'interno degli stessi sia nelle condizioni a finestre aperte che chiuse, dovrà essere verificato l'applicabilità, nonché il rispetto del "limite differenziale di immissione sonora" (art. 4 del DPCM 14/11/97);
 - d) Le misure dovranno essere eseguite nel rispetto delle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati stabilite dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nonché, delle specifiche norme tecniche di settore. Tutte le attività dovranno essere eseguite da un Tecnico Competente in Acustica. Il rispetto dei valori del "limite di accettabilità" e del "limite differenziale di immissione" dovrà essere verificato nel Tempo di Riferimento Diurno (6:00 – 22:00) e/o in quello Notturno (22:00 – 6:00) in funzione del periodo di esercizio dello stabilimento. Inoltre, deve essere verificata e valutata la presenza di eventuali "Componenti Tonalì e/o Impulsive" nel rumore misurato. Preliminarmente all'esecuzione delle misure occorre aggiornare la planimetria dello stato dei luoghi con il relativo censimento dei ricettori presenti nell'area vasta individuata e delle altre fonti sonore, non connesse all'installazione in oggetto, potenzialmente influenti nell'area vasta considerata;

- e) Le date di messa a regime dell'installazione nonché la data di esecuzione delle misure andranno comunicate all'Autorità Competente, all'ARPAB, al Comune e agli altri Enti coinvolti, con preavviso di almeno 15 (quindici) gg;
- f) La relazione contenente gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere redatta attenendosi alle indicazioni riportate nell'Allegato D al sopra citato DM 16 marzo 1998. Inoltre, dovranno essere descritte dettagliatamente le condizioni di esercizio dell'installazione, nel suo complesso con particolare riferimento a tutte le tipologie di attività autorizzate all'interno del perimetro dell'installazione medesima, durante il "Tempo di Osservazione" delle misure. Tale relazione dovrà essere trasmessa all'Autorità competente comunale, all'Autorità competente per l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli;
- g) Qualora dall'esito delle misurazioni, non dovessero essere verificate le condizioni imposte dall'autorizzazione (rispetto dei limiti assoluti e/o differenziali), tali situazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alle Autorità Competenti e a tutti gli altri Enti sopra richiamati e contestualmente dovranno essere comunicate ed attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione, nonché, quale ultima ratio, intervenendo sui ricettori, al fine di ricondurre le emissioni sonore nei limiti di legge;
- h) Le misure di verifica del livello di rumorosità sonora di cui al punto 3, andranno ripetute **con cadenza semestrale**, nel rispetto di tutto quanto riportato anche ai precedenti punti, nonché e in caso di esposti, presso tutti i ricettori potenzialmente interessati e al perimetro dello stabilimento;
- i) In caso di modifiche dell'impianto, ai fini della loro autorizzazione occorre la preventiva ripresentazione del DPIA aggiornato. A valle del rilascio della nuova autorizzazione vanno ripetute le misure di autocontrollo secondo quanto previste ai punti precedenti.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti al presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **di stabilire che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 12) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali ed alla planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione in atmosfera di cui all'**Allegato 1** ed alla planimetria dello stabilimento relativa all'impianto di trattamento delle acque meteoriche (**Allegato 2**) che fanno parte integrante del presente provvedimento, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

13)di ricordare che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) per il monitoraggio ambientale delle matrici Aria e Inquinamento Acustico;

14)di dare inoltre atto che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 6

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 814 del 26-05-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2026 al 10-06-2026 al num. 1076 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
